

CAPITOLATO D'ONERI

**PER LA “FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA IBRIDO SPECT/CT, COMPRESO IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE POST GARANZIA FULL RISK 24 (VENTIQUATTRO) MESI, PER L'UNITA' OPERATIVA DI MEDICINA NUCLEARE DELL'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO”
C.I.G. 702995458F.**

ART.1 – FINALITÀ DELL'APPALTO

L'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS di Padova, mediante la fornitura oggetto del presente appalto, persegue la finalità di acquisire un sistema diagnostico per immagini tra le più innovative nel campo della ricerca oncologica denominato SPECT/CT per far fronte alle richieste di indagini cliniche attualmente non eseguibili presso lo stesso Istituto. In particolare, la nuova apparecchiatura SPECT/CT sarà utilizzata per l'esecuzione di indagini medico nucleari ad indicazione oncologica, neurologica e cardiologica e di CT in modalità stand alone di elevati livelli di performance.

ART. 2 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato d'Oneri ha per oggetto le condizioni particolari di fornitura di un sistema ibrido SPECT/CT, compresi lavori accessori di posa in opera e di installazione e servizio di assistenza tecnica e manutenzione post garanzia full risk 24 (ventiquattro) mesi, per i successivi 2 (due) anni, per l'Unità Operativa di Medicina Nucleare dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS di Padova.

Le caratteristiche tecnico-funzionali delle singole componenti del sistema sopra indicato, i lavori accessori di posa in opera e di installazione, nonché le modalità di consegna, collaudo e manutenzione e assistenza tecnica nel periodo di garanzia e post garanzia, sono specificatamente descritti riSPECtivamente nei seguenti documenti, parti integranti del presente capitolato:

- “SPECIFICHE TECNICHE MINIME PER N. 1 SISTEMA SPECT/CT”, **allegato C1**;
- “QUESTIONARIO TECNICO”, **allegato C2**”;
- “CAPITOLATO TECNICO PER CONSEGNA, COLLAUDO, GARANZIA E MANUTENZIONE DI N. 1 SISTEMA SPECT/CT”, **allegato C3**;
- “DUVRI”, **allegato C4**;
- “REQUISITI TECNICI RICHIESTI PER L'INTERFACCIAMENTO CON IL SISTEMA RIS/PACS INSTALLATO PRESSO L'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO”, **allegato C5**.

ART. 3 — TEMPI DI CONSEGNA – DURATA DEL CONTRATTO

Il sistema in oggetto, composto di apparecchiature e di software, dovrà essere consegnato, installato, collaudato e funzionante “chiavi in mano” entro il termine massimo **60** (sessanta) giorni decorrenti dalla data di approvazione del “Dettaglio operativo” consegnato dall'impresa entro 10 giorni dalla data della comunicazione scritta dell'ordine.

Il contratto comprende il servizio di assistenza tecnica e manutenzione full risk per 2 (due) anni, decorso il periodo di garanzia di 24 (ventiquattro) mesi dall'avvenuto collaudo positivo del sistema.

ART. 4 – PENALI

Le penali sono applicabili per mancato rispetto delle modalità di fornitura specificate nel presente capitolato, ovvero per ritardo nella esecuzione delle attività o mancato svolgimento delle stesse. Le penali saranno applicate anche durante il periodo di garanzia.

4.1. per ritardata consegna/collaudo del sistema

Qualora l'Impresa aggiudicataria non rispettasse il termine di **60** giorni indicato all'art. 3 del presente Disciplinare, l'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS di Padova potrà applicare una **penale**, per ciascun giorno di ritardo decorrente dal 61° giorno dalla data di comunicazione scritta dell'aggiudicazione, **dell'1 per mille** dell'ammontare netto contrattuale relativo al sistema SPECT/CT, compresi lavori accessori di installazione e relativi oneri per la sicurezza.

L'importo complessivo delle penali applicate non supererà il 10% dell'ammontare netto contrattuale relativo al sistema SPECT/CT, compresi lavori accessori di installazione e relativi oneri per la sicurezza.

Qualora la consegna – installazione, collaudo e funzionamento “chiavi in mano” del sistema non avvenisse entro 60 (sessanta) giorni e fatti salvi gli ulteriori danni subiti, l'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS di Padova si riserva il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile e di agire per gli eventuali ulteriori danni subiti.

4.2 per ritardo nei servizi di assistenza tecnica e manutenzione

- in caso di superamento del tempo massimo di intervento garantito in caso di richiesta di intervento per guasto tecnico bloccante

Qualora l'Impresa aggiudicataria non rispettasse il tempo massimo di intervento garantito in caso di chiamata per guasto tecnico bloccante (cioè macchina non utilizzabile) indicato all'art. 1/1 dell'allegato C/3 “CAPITOLATO TECNICO PER CONSEGNA, COLLAUDO, GARANZIA E MANUTENZIONE”, sia nel periodo di garanzia che nel periodo post garanzia, verrà applicata una **penale dell'1 per mille** dell'ammontare netto contrattuale relativo al servizio di assistenza tecnica e manutenzione post-garanzia full risk 24 mesi, per 2 anni, **per ogni ora di ritardo** (ore naturali e consecutive - domenica e festività escluse) **successiva al tempo massimo di intervento garantito** di 4 ore naturali e consecutive dalla richiesta di intervento, escluse le domeniche e i giorni festivi di calendario, fatti salvi i maggiori danni subiti dall'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS di Padova.

L'importo complessivo delle penali applicate non potrà comunque superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale relativo al servizio di assistenza tecnica e manutenzione post-garanzia full risk 24 mesi, per 2 anni.

- in caso di superamento del tempo massimo di intervento garantito in caso di richiesta di intervento per guasto tecnico non bloccante

Qualora l'Impresa aggiudicataria non rispettasse il tempo massimo di intervento garantito in caso di chiamata per guasto tecnico non bloccante (cioè macchina utilizzabile) indicato all'art. 1/1 dell'allegato C/3 “CAPITOLATO TECNICO PER CONSEGNA, COLLAUDO, GARANZIA E MANUTENZIONE”, sia nel periodo di garanzia che nel periodo post garanzia, verrà applicata una **penale dell'1 per mille** dell'ammontare netto contrattuale relativo al servizio di assistenza tecnica e manutenzione post-garanzia full risk 24 mesi, per 2 anni, **per ogni ora di ritardo** (ore naturali e consecutive - domenica e festività escluse) **successiva al tempo massimo di intervento garantito** di 8 ore naturali e consecutive dalla richiesta di intervento, escluse le domeniche e i giorni festivi di calendario), fatti salvi i maggiori danni subiti dall'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS di Padova.

L'importo complessivo delle penali applicate non potrà comunque superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale relativo al servizio di assistenza tecnica e manutenzione post-garanzia full risk 24 mesi, per 2 anni.

- in caso di superamento del tempo massimo di risoluzione del guasto sia nel caso di guasto tecnico bloccante che nel caso di guasto tecnico non bloccante

Qualora l'Impresa aggiudicataria non rispettasse il tempo massimo di risoluzione del guasto indicato all'art. 1/1 dell'allegato C/3 “CAPITOLATO TECNICO PER CONSEGNA,

COLLAUDO, GARANZIA E MANUTENZIONE”, sia nel periodo di garanzia che nel periodo post garanzia, verrà applicata una **penale dell’1 per mille** dell’ammontare netto contrattuale relativo al servizio di assistenza tecnica e manutenzione post-garanzia full risk 24 mesi, per 2 anni, **per ogni giorno di ritardo** (n. 1 giorno = 24 ore naturali e consecutive - domenica e festività escluse) **successivo al tempo massimo di risoluzione del guasto garantito** di 48 ore naturali e consecutive dalla richiesta di intervento, escluse le domeniche e i giorni festivi di calendario, fatti salvi i maggiori danni subiti dall’Istituto Oncologico Veneto - IRCCS di Padova.
L’importo complessivo delle penali applicate non potrà comunque superare il 10% dell’ammontare netto contrattuale relativo al servizio di assistenza tecnica e manutenzione post-garanzia full risk 24 mesi, per 2 anni.

Lo scopo del contratto di manutenzione ed assistenza tecnica è quello di garantire la massima funzionalità ed efficienza del parco apparecchiature ed assicurarne la continuità di funzionamento, l’affidabilità e la sicurezza.

Di conseguenza viene considerata inadempienza contrattuale qualsiasi fatto dell’Impresa che provochi l’arresto prolungato anche di una sola apparecchiatura o il perdurare di una condizione di scarsa affidabilità o di inadeguata sicurezza.

Tra i fatti che possono costituire inadempienza contrattuale sono inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti:

- mancata o ritardata esecuzione di un intervento di natura correttiva;
- errata o inadeguata riparazione o ripristino;
- mancata esecuzione di un intervento di manutenzione straordinaria oltre i tempi stabiliti;
- mancata o negligente esecuzione di manutenzione preventiva;
- mancata o negligente esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica;
- mancata o negligente esecuzione dei controlli funzionali o di qualità;
- mancata o negligente esecuzione di intervento su chiamata.

Saranno considerati “ulteriori/maggiori danni”, in particolare, la mancata esecuzione e/o il rinvio delle prestazioni sanitarie dovute al fermo macchina per i quali si farà riferimento alle quote prestazione stabilite dal Tariffario Regione Veneto.

ART. 5 – OBBLIGHI ASSICURATIVI

L’Impresa aggiudicataria dovrà presentare idonea assicurazione per gli eventuali danni a persone e/o cose che venissero arrecati durante l’espletamento delle attività dal proprio personale o da terzi con **limite di massimale non inferiore ad € . 500.000,00** per sinistro.

ART. 6 – ALTRI OBBLIGHI (CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE)

Nell’esecuzione del contratto d’appalto, l’Impresa appaltatrice è tenuta alla scrupolosa osservanza delle leggi, dei regolamenti, degli usi, dei contratti collettivi di lavoro e di ogni altra normativa vigente od emanata, sia in rapporto alle modalità di esecuzione dei lavori e dei servizi, sia nei confronti del personale dipendente.

L’Impresa appaltatrice sarà tenuta, in particolare, all’osservanza di tutte le norme riguardanti le varie forme di assicurazioni (infortuni, previdenza sociale ecc.).

L’ Impresa appaltatrice, se richiesto, dovrà dimostrare di aver ottemperato a tutte le menzionate prescrizioni, alle assicurazioni per la responsabilità civile e di avere adottato tutte le misure e precauzioni atte a garantire la vita e l’incolumità dei propri dipendenti, sotto l’osservanza delle leggi a tutela del lavoratore.

L’ Impresa appaltatrice risponderà delle eventuali infrazioni e si assumerà l’onere delle relative penalità, anche se queste venissero imposte direttamente dall’ Istituto Oncologico Veneto - IRCCS di Padova.

L'Impresa appaltatrice si obbliga, inoltre, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro corrispondenti alle mansioni svolte dai propri dipendenti, nonché negli accordi locali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i servizi anzidetti.

Gli obblighi dell'Impresa appaltante sono:

1. effettuare tutte le prestazioni previste dal presente appalto a regola d'arte e conformemente a quanto prescritto nel capitolato;
2. effettuare gli interventi di manutenzione preventiva su tutte le apparecchiature oggetto dell'appalto;
3. gestire l'appalto nel pieno riSPECto delle norme in materia di tutela dell'igiene e sicurezza nel lavoro;
4. utilizzare personale e mezzi idonei per l'esecuzione dei lavori;
5. fare adottare i mezzi di protezione individuale necessari ed esigerne il corretto impiego;
6. controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro e quelle previste nel piano di sicurezza da parte del proprio personale e di eventuali subappaltatori;
7. predisporre tutte le necessarie segnalazioni di pericolo prescritte;
8. impiegare materiali di ricambio o di consumo originali o idonei alle specifiche dell'apparecchiatura e provvisti delle certificazioni di qualità stabilite dalle norme vigenti;
9. provvedere, a sua cura e spese, agli eventuali spostamenti di tutti i materiali di risulta relativi ai lavori ed ai servizi di qualunque tipo ed al loro definitivo smaltimento.
10. nello smaltimento dovranno essere osservate le procedure previste dalle relative norme di legge e l'Impresa appaltatrice dovrà fornire all'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS di Padova. la documentazione che provi il riSPECto delle relative procedure;
11. mantenere in continua e perfetta efficienza e funzionalità la apparecchiature affidate in manutenzione con particolare riferimento alle implicazioni nei riguardi della sicurezza per le persone o cose, per tutta la durata della garanzia (24 mesi) e post-garanzia (2 anni);
12. L'Impresa appaltatrice è pertanto penalmente e civilmente responsabile per quanto possa accadere per cattiva o mancata manutenzione e/o cattiva esecuzione dei lavori. Inoltre l'Impresa appaltante è l'unica responsabile, tanto verso l'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS di Padova che verso terzi, di tutti i danni, di qualsiasi natura, arrecati sia durante che dopo le prestazioni per colpa o negligenza propria o dei suoi dipendenti e subappaltatori o anche come conseguenza delle prestazioni medesime;
13. impiegare per l'espletamento del servizio, personale adeguato, per numero e qualifica, all'importanza dell'appalto e/o compito;
14. adempiere a ogni disposizione di legge concernente il trattamento dei dati personali sia dei propri dipendenti che di tutti i fruitori del servizio e, dunque, in particolare ed a titolo esemplificativo ad effettuare l'informativa di legge, ad acquisire ed a trasmettere all'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS di Padova il consenso scritto rilasciato all'esito della stessa da ciascun dipendente o fruitore del servizio.

ART. 7 – RESPONSABILITA' (CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE)

L'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS di Padova è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dell'Impresa nell'esecuzione del contratto.

L'Impresa aggiudicataria risponde, inoltre, pienamente per eventuali danni a persone e/o cose di cui fosse chiamata all'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS di Padova, che derivino dall'espletamento del servizio di assistenza tecnica e manutenzione.

L'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS di Padova si intende comunque sollevata ed indenne fin d'ora da ogni pretesa o molestia derivante da quanto sopra.

Il risarcimento di eventuali danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita stima stilata dagli Uffici dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS di Padova, competenti in materia, trasmessa con apposita lettera di notifica all'Impresa aggiudicataria.

Qualora l'Impresa aggiudicataria o chi per essa non dovesse provvedere al risarcimento e/o alla riparazione del danno entro i termini fissati e/o gli importi indicati nella succitata lettera di notifica, l'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS di Padova resta autorizzato a provvedere direttamente alla riparazione e/o risarcimento del danno arrecato, addebitando il relativo importo all'aggiudicatario.

L'Impresa aggiudicataria assegnataria dovrà, a sua cura e rischio, effettuare, con personale competente e dotato di mezzi ed attrezzature idonei nelle quantità e qualità necessarie, il servizio in parola così come dettagliato dal presente invito, assumendosene ogni responsabilità per danni eventualmente arrecati da terzi all'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS di Padova, a causa della negligenza, imperizia e imprudenza od irregolarità riscontrata nell'espletamento del servizio.

L'Impresa aggiudicataria dovrà pertanto impegnare esclusivamente personale alle proprie dipendenze o associato, che garantisca corretto comportamento e che osservi diligentemente tutte le norme e disposizioni che riguardano il servizio di cui trattasi, al fine di evitare turbative diverse.

L'Impresa aggiudicataria risponde direttamente, assumendosene ogni responsabilità; di ogni infortunio e danno a persone e a cose che, per fatto proprio dell'aggiudicatario o del personale (dipendente o collaboratore) addetto al servizio, possa derivare all'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS di Padova, a terzi, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, restando l'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS di Padova sollevato da ogni responsabilità al riguardo.

Esonera altresì l'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS di Padova per i danni diretti o indiretti che potranno derivare da fatti dolosi o colposi di terzi.

Sono inoltre ad esclusivo carico dell'Impresa assegnataria tutte le pratiche riguardanti la regolare e completa osservanza delle leggi e dei regolamenti, anche a carattere sanitario.

Di ciò l'Impresa risponde in proprio, sollevando l'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS di Padova da ogni responsabilità.

In caso di inadempienze delle condizioni previste dal presente articolo l'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS di Padova può risolvere il contratto.

L'Impresa aggiudicataria

- per tutti i compiti elencati nel presente capitolato, è responsabile della riuscita dei servizi ad essa affidati; la responsabilità sarà a suo carico, ove si manifestassero guasti o difetti per causa imputabile a cattiva manutenzione, a servizi correttivi non all'altezza e/o ad impiego di parti di ricambio.
- riconosce essere di sua esclusiva competenza e SPECTanza l'iniziativa dell'adozione, nell'espletamento di quanto previsto dall'appalto, di tutti i mezzi opportuni per evitare qualsiasi danno che potesse colpire cose o persone. Pertanto esonera l'Amministrazione dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS di Padova da ogni responsabilità, anche verso terzi, per infortuni e danni che dovessero verificarsi per causa diretta o indiretta delle attività inerenti l'appalto.
- si accerterà che il proprio personale che dovesse far uso di telefono cellulare, nel corso delle attività di manutenzione, riSPECTti le indicazioni sull'utilizzo corretto di tale apparecchio in ambiente ospedaliero emanate sia con disposizioni legislative sia con circolari del Ministero della Sanità e dell'Assessorato alla Sanità della Regione Veneto, sia con provvedimenti interni dell'Amministrazione Aziendale.
- L'Impresa dovrà pertanto impegnare esclusivamente personale che garantisca corretto comportamento e che osservi diligentemente tutte le norme e disposizioni che riguardano il servizio di cui trattasi.
- L'Impresa risponde direttamente, assumendosene ogni responsabilità, di ogni infortunio e danno a persone e a cose che, per fatto proprio dell'aggiudicatario o del personale (dipendente o collaboratore) addetto al servizio, possa derivare all'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS di Padova 18 e/o a terzi, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il

contratto, restando l'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS di Padova sollevata da ogni responsabilità al riguardo.

- Esonera altresì l'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS di Padova per i danni diretti o indiretti che potranno derivare da fatti dolosi o colposi di terzi.
- Sono inoltre ad esclusivo carico dell'Impresa tutte le pratiche riguardanti la regolare e completa osservanza delle leggi e dei regolamenti, anche a carattere sanitario.

L'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS di Padova si riserva la più ampia facoltà di indagine sugli interventi eseguiti e di applicazione delle relative sanzioni anche se eventuali imprecisioni o mancanze fossero passate inosservate all'atto della esecuzione.

In caso di inadempienze delle condizioni previste dal presente articolo l'Azienda può risolvere il contratto.

ART. 8 – RISERVATEZZA DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. l'Impresa aggiudicataria è responsabile del trattamento dei dati di cui venga in possesso nel periodo contrattuale.

L'Impresa assume pertanto l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli e non facendone oggetto di sfruttamento.

L'Impresa si impegna altresì ad agire in modo tale che anche il proprio personale, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali e pertanto incaricato ai sensi del D.Lgs. 196/2003, mantenga l'assoluta segretezza di tutti i dati di cui verrà a conoscenza.

In particolare L'Impresa si impegna, per sé stessa e per il proprio personale, a:

- mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutti i documenti, disegni, informazioni di cui nel corso del periodo di contratto dovessero venire in possesso;
- non effettuare fotografie nei luoghi di lavoro;
- non effettuare pubblicazioni (articoli, libri, depliant e così via) su quanto fosse venuto a conoscenza per causa dei lavori descritti nel presente capitolato d'Oneri, senza che ne sia avvisata la controparte e, per quanto riguarda l'Impresa aggiudicataria, senza avere ricevuto apposito benestare dall'Amministrazione dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS di Padova farà allontanare i collaboratori dell'Impresa che violeranno queste disposizioni.

ART. 9 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'Impresa aggiudicataria dovrà presentare la garanzia definitiva, secondo quanto disposto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia dovrà essere pari al 10% dell'importo contrattuale.

La garanzia fideiussoria costituita con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS di Padova.

La garanzia deve prevedere un periodo di validità di almeno 180 giorni successivi alla scadenza del rapporto contrattuale

Alla garanzia si applicano le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni.

L'Impresa aggiudicataria dovrà procedere alla costituzione della garanzia entro 15 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata nel caso di riduzione della stessa a seguito di penali o altre cause e ciò non oltre 15 gg. dalla richiesta.

ART. 10 – STIPULA DEL CONTRATTO

Entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione si procederà alla stipula del contratto mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 209, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

ART. 11 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Le modifiche, nonché le varianti dei contratti di appalto in corso di validità sono disciplinate dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto a qualsiasi titolo, se non regolarmente approvata dall'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS di Padova, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Istituto stesso.

ART. 12 – SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto.

L'Impresa aggiudicataria, ai sensi dell'art. 2 del "Protocollo di legalità", sottoscritto dalla Regione Veneto in data 07/09/2015, si impegna ad inserire nel contratto di subappalto, di subcontratto, nonché nei contratti a valle stipulati dai subcontraenti, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione automatica del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle informazioni antimafia di cui all'art. 84 del D.Lgs 6/09/2011 n. 159 (codice antimafia), rese dalle Prefetture ai sensi del citato protocollo di legalità.

L'Impresa aggiudicataria si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda la risoluzione di diritto del contratto nel caso in cui le informazioni antimafia di cui all'art. 84 del D.Lgs. 159/2011 (codice antimafia), abbiano dato esito positivo nonché l'applicazione, a carico dell'Impresa oggetto, dell'informativa interdittiva, anche di una penale a titolo di liquidazione forfetaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle eventuali penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS di Padova in caso di inadempimento dell'Impresa aggiudicataria agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione da trasmettere per posta elettronica certificata (PEC), un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa, per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine il contratto si intenderà risolto (art. 1454 codice civile – diffida ad adempiere).

L'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS di Padova potrà, inoltre, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta all'Impresa aggiudicataria, da effettuarsi a mezzo PEC, risolvere di diritto il contratto:

- nell'ipotesi prevista dall'art. 4 del presente Capitolato (Penali);
- nell'ipotesi prevista dall'art. 9 del presente Capitolato (Cauzione definitiva);
- nell'ipotesi prevista dall'art. 12 del presente Capitolato (Subappalto);
- nell'ipotesi prevista dall'art. 15 del presente Capitolato (Protocollo di legalità);
- nell'ipotesi prevista dall'art. 16 del presente Capitolato (Codice di comportamento).

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

ART. 14 – PAGAMENTI E TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Modalità di fatturazione e pagamento

La fatturazione avverrà con le seguenti modalità:

- per la fornitura dell'apparecchiatura verrà emessa fattura solo a seguito del completamento dell'avvenuto collaudo con esito positivo, dopo l'emissione dell'ultimo verbale di collaudo contenente la data di accettazione della fornitura;
- per la manutenzione biennale, che decorrerà al termine del periodo di garanzia di anni 2, verrà emessa fattura trimestrale posticipata.

I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla ricezione delle fatture previa verifica di conformità in corso di esecuzione sulle prestazioni oggetto del contratto a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto.

La fatturazione dovrà essere effettuata in formato elettronico, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55/2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" che questo Istituto ha adottato quale proprio standard operativo, sulla base delle disposizioni operative di cui alla circolare informativa prot. 3238 del 11.03.2015 consultabile sul sito www.ioveneto.it – gare e concorsi – gare e appalti.

La fattura dovrà essere intestata all'Istituto Oncologico Veneto – via Gattamelata 64, 35128 Padova, e dovrà contenere esplicito riferimento alla fornitura in oggetto e il codice identificativo gara CIG e al CUP.

La stazione appaltante può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

Obblighi dell'aggiudicatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore è tenuto ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. Nel termine di 15 giorni solari dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, l'Aggiudicatario dovrà inviare alla stazione appaltante il modulo "Tracciabilità dei flussi finanziari" compilato in ogni sua parte e firmato dal legale rappresentante della ditta, scaricabile dal sito internet www.ioveneto.it - gare e concorsi – gare e appalti.

ART. 15 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'

L'Impresa dovrà dichiarare specificatamente di essere a conoscenza e di accettare le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 07 settembre 2015, (scaricabile dal sito della regione del Veneto), ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

ART. 16 – OBBLIGO DI OSSERVANZA CODICE DI COMPORTAMENTO (D.P.R. N. 62 DEL 16 APRILE 2013)

Come disposto dall'art. 3 del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS di Padova, anche i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Istituto medesimo sono tenuti all'osservanza degli obblighi sanciti dal Codice di comportamento stesso

Il contratto che verrà stipulato a seguito dell'affidamento della fornitura in oggetto sarà risolto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal suddetto Codice di comportamento (scaricabile dal sito Istituto Oncologico Veneto - IRCCS di Padova www.ioveneto.it – Amministrazione trasparente – Disposizioni generali – Atti generali – Codice di Comportamento).

ART. 17 – FORO GIUDIZIARIO ESCLUSIVO

Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Padova.

ART. 18 – NORME E CONDIZIONI FINALI

Per quanto sopra non espressamente previsto e disciplinato, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Allegati:

- Allegato C1: SPECIFICHE TECNICHE MINIME SISTEMA SPEC/CT;
- Allegato C2: QUESTIONARIO TECNICO;
- Allegato C3: CAPITOLATO TECNICO PER CONSEGNA, COLLAUDO, GARANZIA E MANUTENZIONE SISTEMA SPECT/CT;
- Allegato C4: DUVRI;
- Allegato C5: REQUISITI TECNICI RICHIESTI PER L'INTERFACCIAMENTO CON IL SISTEMA RIS/PACS INSTALLATO PRESSO L'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO.